

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 7 del 28-04-2025

OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE TASSA RIFIUTI (TARI) - ANNO 2025

L'anno **duemilaventicinque**, il giorno **ventotto** del mese di **Aprile** alle ore **15:30** e seg. nella sala delle adunanze consiliari della Sede comunale, a seguito di convocazione, regolarmente comunicata nelle forme di legge, dal Presidente in data 18 aprile 2025 con nota prot. 33726, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione ordinaria in seduta pubblica di prima convocazione. Presiede la seduta il Presidente del Consiglio **CLAUDIO VALENTINI**.

All'appello risultano:

Cognome e Nome	Ruolo	Presente/Assente
SINIBALDI DANIELE	SINDACO	Presente
AGUZZI GILBERTO	CONSIGLIERE	Assente
ANGELUCCI ALESSIO	VICE PRESIDENTE	Presente
AVETTI EMILIANA	CONSIGLIERE	Presente
BIGLIOCCHI PAOLO	CONSIGLIERE	Presente
BIZZOCA GABRIELE	CONSIGLIERE	Presente
BROCCOLETTI GIORGIA	CONSIGLIERE	Presente
CARLUCCI ROBERTO	CONSIGLIERE	Presente
CARROZZONI MATTEO	CONSIGLIERE	Presente
DI MARCO ANGELA	CONSIGLIERE	Presente
DOMENICONI ONORINA	CONSIGLIERE	Presente
EMILI ANTONIO	CONSIGLIERE	Presente
EVANGELISTA FRANCO	CONSIGLIERE	Presente
FAGIANI EMANUELE	CONSIGLIERE	Presente
FALCETTI ROBERTA	CONSIGLIERE	Presente
MICCADEI SIMONE	CONSIGLIERE	Presente
GIRALDI PIERLUIGI	CONSIGLIERE	Presente
GRILLO ARIANNA	CONSIGLIERE	Assente
GRILLO GIOVANNI	CONSIGLIERE	Presente
GUADAGNOLI EMILIANA	CONSIGLIERE	Presente

LABONIA SIMONE	CONSIGLIERE	Presente
LEONARDI ELENA	CONSIGLIERE	Assente
PARIS ALBERTA	CONSIGLIERE	Presente
PETRANGELI SIMONE	CONSIGLIERE	Assente
PRINCIPESSA SARA	CONSIGLIERE	Presente
PURIFICATI ANNACARLA	CONSIGLIERE	Presente
RAIMONDI ANGELO	CONSIGLIERE	Presente
RAMACOGI MAURIZIO	CONSIGLIERE	Presente
TOSONI ANTONIO	CONSIGLIERE	Presente
VALENTINI CLAUDIO	PRESIDENTE	Presente
VASSALLO MAURIZIO	CONSIGLIERE	Presente
VOLPICELLI ROSELLA	CONSIGLIERE	Presente
UBERTINI CARLO	CONSIGLIERE	Presente

presenti n. 29 e assenti n. 4

Sono presenti alla seduta gli assessori Oreste De Santis, Claudia Chiarinelli, Andrea Sebastiani, Chiara Mestichelli, Letizia Rosati, Giovanni Rositani e Giovanna Palomba e Giuliano Sanesi che partecipano alla seduta senza diritto al voto.

Partecipa alla seduta il Segretario generale dott.ssa Giosy Pierpaola Tomasello.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE III

VISTO il Decreto Sindacale n. 46 del 29/04/2024, con il quale è stato conferito al sottoscritto Dott. Maurizio Pezzotti, l'incarico di Dirigente a Tempo Determinato e Pieno, ai sensi dell'art.110 comma 1 del D. Lgs. 267/2000, del Settore III - Bilancio e Finanze ;

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 82 del 09.05.2024 con la quale il sottoscritto è stato nominato quale Funzionario Responsabile dell'ICI, dell'IMU di cui all'art.13 del D.L. n.201/2011, della TARSU, della TARES, della IUC componenti IMU-TASI-TARI, dell'IMU disciplinata dalla L.160/2019 dai commi 739/782, dell'addizionale comunale IRPEF ed ogni altro tributo comunale soppresso per il quale sia necessario porre in essere qualsivoglia attività gestionale;

Premesso che :

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 in data 28/04/2025, immediatamente eseguibile, è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2024/2026;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 in data 28/04/2025, immediatamente eseguibile, è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2025/2027;
- con deliberazione della Giunta Comunale n. 196 in data 10/11/2023, immediatamente eseguibile, è stato approvato il piano della performance ed il Piano esecutivo di gestione 2023/2025;
- con deliberazione della Giunta Comunale n. 101 del 23.05.2024, immediatamente eseguibile, è stato approvato il Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) annualità 2024/2026;

Visti inoltre:

- l'articolo 1, comma 639 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, dal 01 gennaio 2014, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, quale componente dell'Imposta Unica Comunale (IUC);
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2017, n. 160 ha disposto, a decorrere dall'anno 2020, l'abolizione della suddetta IUC, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa rifiuti (TARI)

Richiamati i commi da 641 a 668 dell'articolo 1 della legge n. 147/2013 e ss. mm.ii., i quali contengono la disciplina della tassa sui rifiuti e in particolare:

- **il comma 652**, ai sensi del quale *"... " ... Il comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651 e nel rispetto del principio "chi inquina paga", sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti. Nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere, per gli anni a decorrere dal 2014 e fino a diversa regolamentazione disposta dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, ai sensi dell'articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1 ... "*
- **il comma 654** ai sensi del quale: *"In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente";*
- **il comma 654 bis** ai sensi del quale: *"Tra le componenti di costo vanno considerati anche gli*

eventuali mancati ricavi relativi a crediti risultati inesigibili con riferimento alla tariffa di igiene ambientale, alla tariffa integrata ambientale, nonché al tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES)”

- **il comma 655** ai sensi del quale: *“Resta ferma la disciplina del tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche, di cui all'articolo 33-bis del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31. Il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche è sottratto dal costo che deve essere coperto con il tributo comunale sui rifiuti”;*

- **il comma 658** ai sensi del quale: *“Nella modulazione della tariffa sono assicurate riduzioni per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche”;*

Visto il vigente Regolamento per l'applicazione della Tassa sui Rifiuti, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del 30.06.2021 e ss.mm.ii

Visti inoltre:

- l'art. 1, comma 1, della Legge 481/1995;
- l'art. 1, comma 527, della Legge 205/2017 che assegna all'Autorità di regolazione per l'energia, reti ed Ambiente (ARERA) le funzioni di regolazione e controllo in materia di rifiuti urbani ed assimilati, tra le quali specificamente:
 - *“... predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio ‘chi inquina paga ...’ (lett. f);*
 - *“... approvazione delle tariffe definite, ai sensi della legislazione vigente, dall'ente di governo dell'ambito territoriale ottimale per il servizio integrato e dai gestori degli impianti di trattamento ...” (lett. h);*
 - *“... verifica della corretta redazione dei piani di ambito esprimendo osservazioni e rilievi ...” (lett. i);*
- l'art. 3, comma 5-quinquies, del D.L. 228/2021 che prevede che a decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, c. 683, della L. 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno. Nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia prorogato a una data successiva al 30 aprile dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione degli atti di cui al primo periodo coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione. In caso di approvazione o di modifica dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione, il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche in occasione della prima variazione utile;

Richiamate:

- la Deliberazione n. 443/2019/R/rif del 31 ottobre 2019 di ARERA, con la quale sono stati definiti i *“criteri per il riconoscimento dei costi efficienti di esercizio ed investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021”*,
- Deliberazione n. 57/2020/rif;
- Deliberazione n. 238/2020/R/rif;
- Deliberazione n. 493/2020/R/rif;
- Deliberazione n. 138/2021/R/rif;

Viste:

- la Deliberazione n. 363/2021/R/RIF con la quale l'Autorità ha adottato il Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2) per il periodo regolatorio 2022-2025, disciplinando le regole e le procedure per le predisposizioni tariffarie del ciclo integrato dei rifiuti relative al secondo periodo regolatorio 2022-2025 e confermato l'impostazione generale che ha contraddistinto il Metodo Tariffario Rifiuti per il primo periodo regolatorio (MTR) di cui alla deliberazione 443/2019/R/RIF, *“... basata sulla verifica e la trasparenza dei costi, richiedendo che la determinazione delle entrate tariffarie avvenga sulla base di dati certi, validati e desumibili da fonti contabili obbligatorie, nonché in funzione della copertura di oneri attesi connessi a specifiche finalità di miglioramento delle prestazioni, e che la*

dinamica per la loro definizione sia soggetta ad un limite di crescita, differenziato in ragione degli obiettivi di miglioramento della qualità del servizio reso agli utenti e/o di ampliamento del perimetro gestionale individuati dagli Enti territorialmente competenti, in un rinnovato quadro di responsabilizzazione e di coerenza a livello locale ...”;

- la Determinazione 4 novembre 2021, n. 2/DRIF/2021;
- la Deliberazione n. 2/2022/a “quadro strategico 2022-2025 dell’Autorità di regolazione per energia reti e ambiente” per la gestione del ciclo dei rifiuti;
- la Deliberazione n. 15/2022/R/rif del 18/01/2022 “Regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani” che ha approvato il testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani (TQRIF), il quale impone il rispetto di una serie di determinati obblighi di servizio ai soggetti gestori del servizio rifiuti, ivi inclusi i gestori delle tariffe e rapporti con l’utenza a decorrere dal 1° gennaio 2023;

Considerato che l’art. 7 della deliberazione n. 363/2021/R/RIF dispone che:

- “... ai fini della determinazione delle entrate tariffarie di riferimento, il gestore predisponga il piano economico finanziario per il periodo 2022-2025, secondo quanto previsto dal MTR-2, e lo trasmetta all’Ente territorialmente competente (comma 7.1) ...”;

- Il Piano Finanziario è soggetto “... ad aggiornamento biennale secondo la procedura di cui al successivo art. 8 ...”;

Richiamata la deliberazione di ARERA n.386/2023/R/RIF del 03.08.2023 “Disposizioni in materia di sistemi di perequazione nel settore dei Rifiuti Urbani”, che a decorrere dal 01.01.2024 ha istituito le seguenti componenti perequative unitarie che si applicano a tutte le utenze del servizio di gestione dei rifiuti urbani in aggiunta al corrispettivo dovuto per la TARI o per la tariffa corrispettiva, espresse in euro/utenza per anno e quantificate inizialmente come segue:

- € 0,10/utenza per la componente UR1,a, per la copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti;
- € 1,50/utenza per la componente UR2,a, per la copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi;

Visto il D.P.C.M. 21 gennaio 2025, n. 24 che ha individuato i “principi e [i] criteri per la definizione delle modalità applicative delle agevolazioni tariffarie in favore degli utenti domestici del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani in condizioni economico-sociali disagiate”, prevedendo (art. 1, comma 2) che tali modalità applicative siano stabilite dall’Autorità “con propri provvedimenti, tenuto conto del principio del recupero dei costi efficienti di esercizio e di investimento”;

Considerato che:

- nello specifico, il decreto in parola, nell’individuare all’articolo 2 i beneficiari dell’intervento, attraverso l’utilizzo dell’indicatore di Situazione Economica Equivalente (ISEE) previsto dal decreto legislativo 109/98, ha previsto il riconoscimento dell’agevolazione tariffaria “agli utenti domestici, nuclei familiari, in condizioni di effettivo e documentato disagio economico, con riferimento ad una unica fornitura di servizio di gestione integrato dei rifiuti urbani, nella titolarità di uno dei componenti del nucleo familiare”, specificando una soglia massima del suddetto indicatore per l’ammissione alle agevolazioni pari a “9.530 euro, elevato a 20.000 euro limitatamente ai nuclei famigliari con almeno quattro figli a carico”, aggiornata dall’Autorità con cadenza triennale “arrotondando al primo decimale, sulla base del valore medio dell’indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati in ciascun triennio di riferimento”;

- l’agevolazione sia pari a “una riduzione del 25 per cento della Tari o della tariffa corrispettiva per il servizio di gestione integrato dei rifiuti urbani altrimenti dovuta, ovvero al 25 per cento della spesa media nazionale per il servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani nei casi in cui il gestore dell’attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti non si accrediti al Sistema di gestione delle agevolazioni sulle tariffe energetiche (SGAte) e, conseguentemente, non sia possibile determinare l’ammontare effettivo del bonus da erogare all’utente”;

- la copertura degli oneri derivanti dall’applicazione della menzionata agevolazione sia garantita tramite l’applicazione di un’“apposita componente perequativa applicata alla generalità dell’utenza, domestica e non domestica, che alimenta un conto gestito dalla Cassa per i servizi energetici e ambientali ”(di seguito: CSEA), istituita e aggiornata dall’Autorità con propri provvedimenti e secondo gli indirizzi dell’Autorità, “in modo

che la stessa:

- a) rispetti il principio di proporzionalità, secondo le modalità definite dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, anche tenendo conto della componente variabile della spesa sostenuta dagli utenti per il servizio;
 - b) trovi uniforme applicazione sul territorio nazionale;
 - c) preveda meccanismi di aggiornamento certi e trasparenti";
- in conformità con quanto definito per i bonus sociali già previsti per i settori dell'energia elettrica, del gas e del servizio idrico integrato, l'articolo 4 del predetto D.P.C.M. dispone che l'agevolazione sia automaticamente riconosciuta "agli utenti domestici in possesso dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) in corso di validità che soddisfino i requisiti di cui all'articolo 2", identificati attraverso SGAta da parte degli enti erogatori;

Richiamata la deliberazione di ARERA n. 133/2025/R/RF del 01.04.2025 "Avvio di procedimento e disposizioni urgenti per l'attuazione del riconoscimento del "Bonus Sociale Rifiuti" agli utenti domestici del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani in condizioni economico sociale disagiate, in attuazione dell'articolo 57 bis del Decreto Legge 124/19 e del D.P.C.M. 21 gennaio 2025 n. 24", con la quale:

dal 01.01.2025 è istituita la componente perequativa UR3a, per la copertura delle agevolazioni riconosciute ai beneficiari di bonus sociale per i rifiuti, espressa in euro/utenza per anno, che si applica a tutte le utenze del servizio di gestione dei rifiuti urbani in aggiunta al corrispettivo dovuto per la TARI o per la tariffa corrispettiva, e quantificata inizialmente in 6,00 euro/utenza;

Preso atto che:

- tale importo potrà essere aggiornato annualmente dall'Autorità in coerenza con le effettive necessità di conguaglio o copertura delle agevolazioni riconosciute ai beneficiari di bonus sociale rifiuti;
- La stessa autorità provvederà con successivi provvedimenti alla differenziazione della componente UR3a tra utenze domestiche e utenze non domestiche, valutando ulteriori affinamenti dell'articolazione della medesima componente;

Dato atto che:

- all'attualità, nell'ambito territoriale ottimale cui appartiene il Comune di Rieti non risulta operativo l'ente di governo d'ambito (EGATO) di cui all'art. 3 bis del decreto legge n. 138/2011, convertito con modificazioni dalla Legge n. 148/2011;
- pertanto, nell'assenza di operatività le relative funzioni sono di competenza dell'Amministrazione Comunale;

Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n.41 del 28.06.2024 con la quale è stato approvato, secondo le regole del nuovo metodo tariffario MTR-2 aggiornato, l'aggiornamento biennale al Piano Economico Finanziario (PEF) del servizio di igiene urbana per il secondo periodo regolatorio 2022/2025 ed in particolare espone al netto delle detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina Arera 2/DRIF/2021, per il 2025 un totale entrate tariffarie di €. 12.555.441,00;

Visto l'art. 7 c. 3 della delibera ARERA n. 363/2021 con il quale viene stabilito che *"Il piano economico finanziario [...] sono soggetti ad aggiornamento biennale"*;

Visto il Piano economico finanziario 2025 relativo ai costi di gestione del servizio rifiuti, così come validato, dal quale emerge un totale da entrate tariffarie per l'anno 2025 di € 12.555.441,00 così ripartiti:

QUOTA VARIABILE	8.425.930,00 €
QUOTA FISSA	4.129.511,00 €
TOTALE ENTRATE TARIFFARIE	12.555.441,00 €

Richiamata la Determinazione n.873 del 07.04.2025 avente ad oggetto: "Benefit ambientale dovuto al Comune di Rieti per i rifiuti conferiti presso al discarica di Viterbo da 2012 al 2024. Accertamento d'entrata", con la quale si da atto che:

- costituisce un'entrata straordinaria e non preventivata la somma di € 423.601,54 quale benefit

ambientale dovuto al Comune di Rieti dalla Soc. Ecologia Viterbo srl, e che lo stesso costituisce una detrazione del PEF ai sensi del comma 1.4, lettera d della determina ARERA 2/DRIF/2021 (ulteriori partite approvate dall'Ente Territorialmente competente), stabilendo pertanto un'entrata tariffaria TARI per l'anno 2025 pari ad € 12.131.839,46 di cui quota fissa € 3.990.187,56 e quota variabile €8.141.651,90;

- tale detrazione può applicarsi in sede di approvazione delle tariffe TARI senza necessità di una revisione straordinaria infraperiodo del PEF medesimo;

Preso atto pertanto che il totale delle entrate tariffarie per l'anno 2025, pari ad € 12.131.839,46 è così ripartito:

QUOTA VARIABILE	8.141.651,90 €
QUOTA FISSA	3.990.187,56 €
TOTALE ENTRATE TARIFFARIE	12.131.839,46 €

Dato atto che la ripartizione dei costi tra utenze domestiche e non domestiche è stabilita in:

51% a carico delle utenze domestiche;

49% a carico delle utenze non domestiche;

Preso atto dei coefficienti Ka, Kb, Kc e Kd, per la determinazione della quota fissa e variabile delle utenze domestiche e non domestiche, come stabiliti dalla tabella riportata nell'art. 4 dell'allegato 1 al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, applicati, in base all'area geografica di riferimento, alla composizione del nucleo familiare e alla tipologia di attività, così come riportati nell'allegato (**Allegato 1**) alla presente deliberazione;

Ritenuto, pertanto, di approvare le tariffe TARI relative all'anno 2025, suddivise tra utenze domestiche e utenze non domestiche, come dettagliatamente indicate nell'allegato (**Allegato 1**) della presente deliberazione, il quale costituisce parte integrante della presente deliberazione;

Tenuto conto, ai fini della determinazione delle tariffe, della ripartizione avvenuta negli anni precedenti;

Tutto ciò premesso, vista l'articolazione tariffaria, comprensiva dei coefficienti (Ka, Kb, Kc, Kd) applicati, del "Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARI)" per l'anno 2025, di cui all'allegato 1);

Dato atto del rispetto del limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie in coerenza con i criteri di cui all'art. 4 MTR- 2;

Dato altresì atto che ai sensi dell'art. 4.6 della deliberazione n. 363/2021/RIF/r "*...In attuazione dell'art. 2, comma 17, della Legge 481/1995, le entrate tariffarie determinate ai sensi del MTR sono considerate come valori massimi ...*";

Visti:

-l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006 (Finanziaria 2007) per cui "*... Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno ...*";

-l'articolo 151 del D.lgs. n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento;

-l'articolo unico del D.M Ministero dell'Interno 24 dicembre 2024 (pubblicato in G.U Serie Generale n.2 del 3.01.2025) che differisce al 28 febbraio 2025 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2025/2027 degli enti locali , autorizzando contestualmente l'esercizio provvisorio sino a tale data;

Visto l'art. 1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 e l'art. 19, comma 7, del D.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, novellato dall'art. 38-bis del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, ai sensi del quale la misura del tributo provinciale, salva diversa deliberazione adottata dalla provincia o dalla città metropolitana, "*... è fissata al 5% del prelievo collegato al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani stabilito da ciascun comune*

ai sensi delle legge vigenti in materia ...”.

Acquisiti:

- il parere tecnico del Dirigente del servizio interessato in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000;
- il parere contabile del Dirigente del Settore Finanziario in ordine alla regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000;

Richiamato, inoltre, il coordinato disposto di cui al vigente art. 13, comma 15 e comma 15 – ter del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214;

Vista la Circolare del MEF 2/DF del 22 novembre 2019;

Visto il D.lgs n. 267/2000 e ss.mm.;

Visto il D.lgs n. 118/2011 e ss.mm.ii.;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il vigente Regolamento generale delle entrate;

Su proposta dell'Assessore al Bilancio Andrea Sebastiani;

PROPONE

Le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente atto;

- 1) di prendere atto del Piano Finanziario e dei documenti ad esso allegati, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.41 del 28.06.2024 e valido per il biennio 2024-2025;
- 2) di prendere atto che il totale delle entrate tariffarie per l'anno 2025, pari ad € 12.131.839,46, come da determinazione n. 873 del 07.04.2025, è così ripartito:

QUOTA VARIABILE	8.141.651,90 €
QUOTA FISSA	3.990.187,56 €
TOTALE ENTRATE TARIFFARIE	12.131.839,46 €

- 3) di quantificare in € 12.131.839,46 il gettito complessivo della tassa rifiuti (TARI) per l'anno 2025, al netto della detrazione di cui al comma 1.4 della determina ARERA 2/DRIF/2021 al PEF 2025 dell'entrata straordinaria quale benefit ambientale di cui al Decreto Commissariale n.15/2025;
- 4) di approvare le tariffe della Tassa sui Rifiuti (TARI) relative all'anno 2025 di cui all'allegato (allegato 1) della presente deliberazione ed i coefficienti di adattamento e di produzione (Ka, Kb, Kc e Kd) applicati, in base all'area geografica di riferimento, alla tipologia di attività e alla composizione del nucleo familiare, che ne costituiscono parte integrante e sostanziale;
- 5) di dare atto che con le tariffe di cui al punto precedente è assicurata in via previsionale la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani, così come risultante dal Piano Economico Finanziario;
- 6) di dare atto che alle tariffe TARI deve essere sommato il tributo provinciale per la tutela e la protezione ambientale, determinato nella misura del 5%;
- 7) di stabilire che le tariffe TARI 2025 approvate con il presente atto deliberativo hanno effetto dal 01 gennaio 2025;
- 8) di dare atto che saranno applicate le agevolazioni previste dalla legge e dal vigente regolamento TARI;

- 9) di dare atto, inoltre, che anche per l'anno 2025 dovranno essere applicate le disposizioni inerenti ai sistemi di perequazione nel settore dei rifiuti urbani espresse in euro/utenza e quantificate inizialmente come segue:
- €.0,10 euro/utenza per la componente UR1,a per la copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti;
 - €.1,50 euro/utenza per la componente UR2,a per la copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi;
- 10) Di dare atto che dal 01.01.2025 l'ARERA in esecuzione al D.P.C.M. n. 24 del 21.01.2025, ha istituito, con deliberazione n. 133/2025/R/RIF del 01.04.2025 la componente perequativa unitaria UR3a, per la copertura delle agevolazioni riconosciute ai beneficiari di bonus sociale per i rifiuti, espressa in euro/utenza per anno, che si applica a tutte le utenze del servizio di gestione dei rifiuti urbani in aggiunta al corrispettivo dovuto per la TARI o per la tariffa corrispettiva, e quantificata inizialmente in 6,00 euro/utenza;
- 11) di provvedere ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 360/98.

**Il Dirigente del Settore III
Bilancio e Finanze
(Dott. Maurizio Pezzotti)**

IL CONSIGLIO COMUNALE

ESAMINATA la sopra riportata proposta di deliberazione formulata dal dirigente del Settore III – Bilancio e

Finanze, dott. Maurizio Pezzotti.

VISTO il parere favorevole di cui all'art. 49, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000, in ordine alla regolarità tecnica espresso dal dirigente del Settore III – Bilancio e Finanze, dott. Maurizio Pezzotti.

VISTO il parere favorevole di cui all'art. 49, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000, in ordine alla regolarità contabile espresso dal dirigente del Settore III – Bilancio e Finanze, dott. Maurizio Pezzotti.

CONSIDERATO che la presente proposta di deliberazione è stata sottoposta all'attenzione della Commissione Consiliare Permanente n. 2 Bilancio, Programmazione, Affari Generali e Personale nelle sedute del 16 e 23 aprile 2025, come da attestazione del Presidente della Commissione (disponibile in atti).

Il presidente del Consiglio Claudio Valentini introduce la proposta di deliberazione recante ad oggetto "APPROVAZIONE TARIFFE TASSA RIFIUTI (TARI) – ANNO 2025".

L'assessore Andrea Sebastiani illustra l'argomento.

Il presidente del Consiglio Claudio Valentini apre la discussione.

Il presidente del Consiglio Claudio Valentini non registrando altri interventi, chiude la discussione e pone in votazione per appello nominale la proposta di deliberazione recante ad oggetto "APPROVAZIONE TARIFFE TASSA RIFIUTI (TARI) – ANNO 2025" che viene approvata con il voto del Sindaco Daniele Sinibaldi e di n. 17 consiglieri: Alessio Angelucci, Giorgia Broccoletti, Matteo Carrozzoni, Angela Di Marco, Onorina Domeniconi, Franco Evangelista, Roberta Falcetti, Pierluigi Giraldi, Giovanni Grillo, Simone Labonia, Simone Miccadei, Alberta Paris, Sara Principessa, Annacarla Purificati, Angelo Raimondi, Maurizio Ramacogi, Antonio Tosoni. Si astengono n. 4 consiglieri: Roberto carlucci, Antonio Emili, Emiliana Guadagnoli e Claudio Valentini.

Risultano assenti n. 11 consiglieri: Gilberto Aguzzi, Emiliana Avetti, Paolo Bigliocchi, Gabriele Bizzoca, Emanuele Fagiani, Arianna Grillo, Elena Leonardi, Simone Petrangeli, Carlo Ubertini, Maurizio Vassallo e Rosella Volpicelli.

A questo punto il Presidente del Consiglio Claudio Valentini pone in votazione per alzata di mano l'immediata eseguibilità la deliberazione recante ad oggetto: "APPROVAZIONE TARIFFE TASSA RIFIUTI (TARI) – ANNO 2025" che viene approvata con il voto del Sindaco Daniele Sinibaldi e di n. 17 consiglieri: Alessio Angelucci, Giorgia Broccoletti, Matteo Carrozzoni, Angela Di Marco, Onorina Domeniconi, Franco Evangelista, Roberta Falcetti, Pierluigi Giraldi, Giovanni Grillo, Simone Labonia, Simone Miccadei, Alberta Paris, Sara Principessa, Annacarla Purificati, Angelo Raimondi, Maurizio Ramacogi, Antonio Tosoni. Si astengono n. 4 consiglieri: Roberto carlucci, Antonio Emili, Emiliana Guadagnoli e Claudio Valentini.

Risultano assenti n. 11 consiglieri: Gilberto Aguzzi, Emiliana Avetti, Paolo Bigliocchi, Gabriele Bizzoca, Emanuele Fagiani, Arianna Grillo, Elena Leonardi, Simone Petrangeli, Carlo Ubertini, Maurizio Vassallo e Rosella Volpicelli.

Gli interventi di cui sopra sono integralmente riportati nella registrazione digitale e nel testo stenotipato che ancorchè non materialmente allegato alla presente deliberazione, verrà depositato agli atti.

Letto, approvato e sottoscritto.

**IL PRESIDENTE
CLAUDIO VALENTINI**

**IL SEGRETARIO GENERALE
DOTT.SSA GIOSY PIERPAOLA
TOMASELLO**

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

La presente deliberazione è divenuta esecutiva:

[X] - poiché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000);

|| - per il decorso termine di dieci giorni dalla pubblicazione (art. 134 comma 3 del D.Lgs. n. 267/2000);

**IL SEGRETARIO GENERALE
DOTT.SSA GIOSY PIERPAOLA
TOMASELLO**

Documento originale sottoscritto con firma digitale ai sensi dell' art.24 del D.Lgs. n. 82 del 07/03/2005

SETTORE III - BILANCIO E FINANZE

**Proposta di DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 3 del 09-04-2025**

**OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE TASSA RIFIUTI (TARI) - ANNO
2025**

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Sulla presente proposta di deliberazione avente ad oggetto: “APPROVAZIONE TARIFFE TASSA RIFIUTI (TARI) - ANNO 2025”, si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000 parere Favorevole di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.

Li, 09-04-2025

**IL DIRIGENTE
SETTORE III - BILANCIO E FINANZE
MAURIZIO PEZZOTTI**

Documento originale sottoscritto con firma digitale ai sensi dell' art.24 del D.Lgs. n. 82 del 07/03/2005



CITTÀ DI RIETI
— CENTRO D'ITALIA —

SETTORE III - BILANCIO E FINANZE

**Proposta di DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 3 del 09-04-2025**

**OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE TASSA RIFIUTI (TARI) - ANNO
2025**

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

Sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000 parere **Favorevole** di regolarità contabile.

Li, 09-04-2025

**IL DIRIGENTE
SETTORE III - BILANCIO E FINANZE
MAURIZIO PEZZOTTI**

Documento originale sottoscritto con firma digitale ai sensi dell' art.24 del D.Lgs. n. 82 del 07/03/2005

PEC

COMUNE DI RIETI

Protocollo Arrivo N. 33873/2025 del 22-04-2025

Class. 2.11 - Copia Documento

Tipo E-mail PEC
Da - - < studiogismondi@open.legalmail.it >
A < protocollo@pec.comune.rieti.it >
Oggetto R: COMUNE DI RIETI - 17/04/2025 - 0033117

Domenica 20-04-2025 10:00:44

Oggetto: COMUNE DI RIETI - 17/04/2025 - 0033117

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE SULLE ALIQUOTE TARI ANNO 2025

Con la presente si comunica che relativamente alla richiesta di parere:

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 3 del 09-04-2025
OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE TASSA RIFIUTI (TARI) - ANNO 2025

Il parere non è dovuto.

Per l'Oref Dott. Giuseppe Gismondi

Dati Tecnici:

testo_email.txt message.eml sostitutiva.xml Daticert.xml



CITTA' DI RIETI

RELAZIONE TECNICO-ILLUSTRATIVA DETERMINAZIONE TARIFFE TARI 2025

Il procedimento di calcolo delle tariffe TARI si è basato sul "*metodo normalizzato*" di cui al DPR 27 aprile 1999, n. 158 con deroghe di cui al comma 652, ultimo periodo, della legge n. 147/2013. Ai fini della determinazione delle tariffe sono state quindi utilizzate le formule di calcolo indicate dalla norma partendo dai dati di costo, così come elaborati nel piano finanziario. I criteri che hanno guidato l'Amministrazione nel determinare le tariffe sono stati: a) la coerenza con il dettato normativo; b) l'agevolazione a favore delle utenze domestiche, mantenendo comunque un rapporto equo di suddivisione dei costi. In particolare:

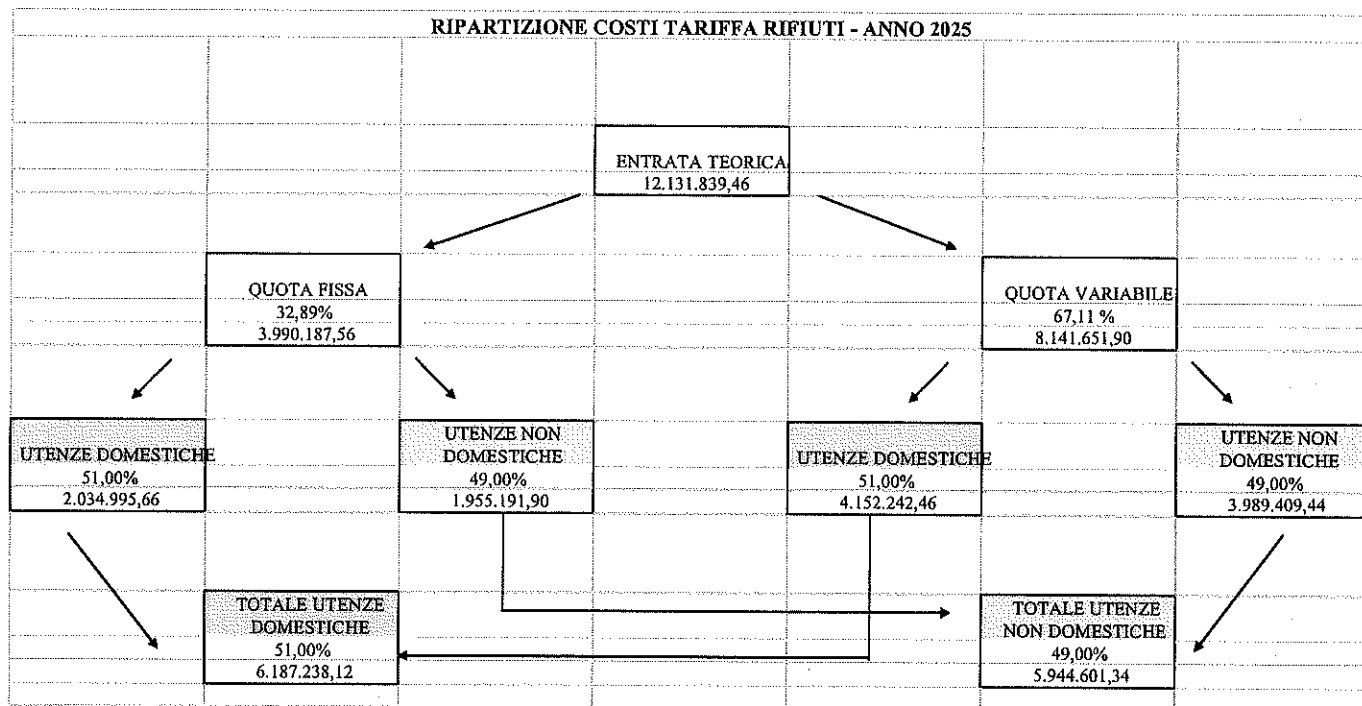
- la suddivisione tra parte fissa e parte variabile dei costi è stata fatta secondo i criteri contenuti nel DPR 158/99 citato;
- la suddivisione dei costi tra utenze domestiche e non domestiche è stata stabilita in base a criteri razionali, vale a dire:
 1. **costi fissi e costi variabili:** in assenza di dati certi disponibili, la suddivisione dei costi fissi e variabili tra utenze domestiche e non domestiche è stata effettuata basandosi sul mantenimento della proporzione del gettito attribuibile alle due categorie dell'anno precedente.
- **coefficienti:** il metodo normalizzato conduce alla determinazione delle tariffe del tributo, diversificate tra le utenze domestiche e quelle non domestiche, che dipendono da alcuni parametri, tra i quali la numerosità del nucleo familiare, l'inserimento delle utenze nelle diverse categorie di attività e la scelta dei coefficienti da impiegare per il calcolo, la cui definizione rappresenta uno degli elementi centrali della disciplina comunale del prelievo. I coefficienti per il calcolo delle tariffe, ed in particolare dei coefficienti *Kb*, *Kc* e *Kd*, definiti dall'allegato 1 del D.P.R. 158/1999, per i quali quest'ultimo prevede dei limiti massimi e minimi, lasciando al comune la scelta della misura da applicare concretamente ad ogni categoria di utenza. Gli enti, come sopra accennato, possono scegliere i coefficienti da applicare per la determinazione della tariffa della quota fissa delle utenze non domestiche e di quella variabile relativa alle utenze domestiche e non domestiche, nell'ambito dei limiti fissati dalle tabelle allegate al D.P.R. 158/1999, differenziate per area geografica di appartenenza del Comune (nord, centro e sud) e per dimensione dello stesso (in termini di popolazione superiore o inferiore a 5.000 abitanti).



TASSA SUI RIFIUTI (TARI) – ANNO 2025

DATI INIZIALI

Città di Rieti





DETERMINAZIONE COEFFICIENTI UTENZE DOMESTICHE

UTENZA DOMESTICA PARTE FISSA E VARIABILE

La quota fissa della tariffa relativa alle utenze domestiche è stata determinata utilizzando i coefficienti contenuti nella tabella 1a del DPR n. 158/1999.

cod	N. componenti del nucleo familiare	Coefficiente attribuzione parte	Coefficiente attribuzione parte
		fissa Ka	variabile Kb
1	1 componente	0,86	0,97
2	2 componenti	0,94	1,80
3	3 componenti	1,02	2,30
4	4 componenti	1,10	2,60
5	5 componenti	1,17	2,90
6	6 o più componenti	1,23	3,40



DETERMINAZIONE COEFFICIENTI UTENZE NON DOMESTICHE

UTENZA NON DOMESTICA PARTE FISSA E VARIABILE

COD	TIPOLOGIA	KC	KD
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,43	3,98
2	Cinematografi e teatri	0,46	3,60
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	0,52	4,66
4	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	0,79	6,78
5	Stabilimenti balneari, aree scoperte	0,45	4,11
6	Esposizioni, autosaloni	0,56	5,12
7	Alberghi con ristorante	1,07	7,96
7.1	Agriturismi	0,76	6,97
8	Alberghi senza ristorante	0,95	6,24
8.1	B&B, CASE VACANZE, ALBERGHI DIFFUSI E ALTRE ATTIVITA' EXTRA ALBERGHIERE	0,60	5,46
9	Case di cura e riposo	1,07	9,85
10	Ospedali	0,98	18,80
11	Uffici, agenzie,	0,97	13,18
12	Banche ed istituti di credito, studi professionali	1,03	9,47
13	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	0,98	9,01
14	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	1,44	13,21
15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	0,86	7,90
16	Banchi di mercato beni durevoli	1,08	9,90
17	Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista	1,12	9,96
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	0,99	8,96
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	1,26	11,40
20	Attività industriali con capannoni di produzione	0,88	8,20
21	Attività artigianali di produzione beni specifici	0,88	8,06
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	3,25	29,93
22.1	Home Restaurant	2,28	20,95
23	Mense, birrerie, amburgherie	2,67	24,60
24	Bar, caffè, pasticceria	2,45	22,55
25	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	1,79	13,80
26	Plurilicenze alimentari e/o miste	1,79	21,50
27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	4,23	38,90
28	Ipermercati di generi misti	1,83	18,20
29	Banchi di mercato generi alimentari	3,48	32,00
30	Discoteche, night club	0,89	20,20



CITTA' DI RIETI

TASSA SUI RIFIUTI (TARI) – ANNO 2025

TARIFFE UTENZA DOMESTICA ANNO 2025

UTENZE DOMESTICHE		
	QUOTA FISSA	QUOTA VARIABILE
Categoria	Euro/mq	Euro/Utenza
Famiglie di 1 componente	0,79	110,27
Famiglie di 2 componenti	0,86	204,63
Famiglie di 3 componenti	0,93	261,47
Famiglie di 4 componenti	1,00	295,58
Famiglie di 5 componenti	1,07	329,68
Famiglie di 6 o più componenti	1,12	386,52



CITTA' DI RIETI

TASSA SUI RIFIUTI (TARI) – ANNO 2025

TARIFE UTENZA NON DOMESTICA ANNO 2025

COD	Categoria	QUOTA FISSA	QUOTA VARIABILE
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	1,16 €	2,22 €
2	Cinematografi e teatri	1,24 €	2,01 €
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	1,41 €	2,60 €
4	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	2,14 €	3,79 €
5	Stabilimenti balneari, aree scoperte	1,22 €	2,29 €
6	Esposizioni, autosaloni	1,51 €	2,86 €
7	Alberghi con ristorante	2,89 €	4,44 €
7.1	Agriturismi	2,06 €	3,89 €
8	Alberghi senza ristorante	2,57 €	3,48 €
8.1	B&B, CASE VACANZE, ALBERGHI DIFFUSI E ALTRE ATTIVITA' EXTRA ALBERGHIERE	1,62 €	3,05 €
9	Case di cura e riposo	2,89 €	5,50 €
10	Ospedali	2,65 €	10,50 €
11	Uffici, agenzie,	2,62 €	7,36 €
12	Banche ed istituti di credito, studi professionali	2,79 €	5,29 €
13	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	2,65 €	5,03 €
14	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	3,90 €	7,38 €
15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	2,33 €	4,41 €
16	Banchi di mercato beni durevoli	2,92 €	5,53 €
17	Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista	3,03 €	5,56 €
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	2,68 €	5,00 €
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	3,41 €	6,37 €
20	Attività industriali con capannoni di produzione	2,38 €	4,58 €
21	Attività artigianali di produzione beni specifici	2,38 €	4,50 €
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	8,79 €	16,71 €
22.1	Home Restaurant	6,17 €	11,70 €
23	Mense, birrerie, amburgherie	7,22 €	13,74 €
24	Bar, caffè, pasticceria	6,63 €	12,59 €
25	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	4,84 €	7,71 €
26	Plurilicenze alimentari e/o miste	4,84 €	12,00 €
27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	11,44 €	21,72 €
28	Ipermercati di generi misti	4,95 €	10,16 €
29	Banchi di mercato generi alimentari	9,41 €	17,87 €
30	Discoteche, night club	2,41 €	11,28 €